

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2091

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(**MOAVERO MILANESI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(**DI MAIO**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**TRIA**)

E CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO  
(**CENTINAIO**)

---

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016

---

*Presentato il 12 settembre 2019*

---

**TOMO I**

**INDICE**

## TOMO I

Relazione illustrativa .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	8
Analisi tecnico-normativa .....	»	10
Analisi dell'impatto della regolamentazione .....	»	15
Disegno di legge .....	»	16
Protocollo di adesione .....	»	17

## TOMO II

*Allegati da I a IV al Protocollo di adesione:*

Allegato I .....	Pag.	31
Allegato II .....	»	39
Allegato III – Tabelle di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador .....	»	42
Allegato IV .....	»	764

## TOMO III

*Allegati da V a XX al Protocollo di adesione:*

Allegato V – Tabella di soppressione dei dazi dell'Ecuador per le merci originarie dell'Unione europea .....	Pag.	767
Allegato VI .....	»	1107
Allegato VII .....	»	1114
Allegato VIII .....	»	1116
Allegato IX .....	»	1118
Allegato X .....	»	1157
Allegato XI .....	»	1181
Allegato XII .....	»	1214
Allegato XIII .....	»	1232
Allegato XIV .....	»	1250
Allegato XV .....	»	1254
Allegato XVI .....	»	1262
Allegato XVII .....	»	1265
Allegato XVIII .....	»	1266
Allegato XIX .....	»	1455
Allegato XX .....	»	1470

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

### 1. Contesto dell'Accordo.

Il Protocollo costituisce lo strumento giuridico per l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto « accordo multipartito »).

Dopo il ritiro della Bolivia dai negoziati per un accordo di associazione tra l'Unione europea (UE) e la Comunità andina, il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale con i Paesi della Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù) che condividevano l'obiettivo generale di un accordo equilibrato, ambizioso, globale e compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Nel gennaio 2009 sono stati quindi aperti i negoziati per un accordo commerciale multipartito tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altro. Dopo quattro cicli di negoziati l'Ecuador ha tuttavia deciso di sospendere la sua partecipazione alle discussioni e i negoziati sono continuati solo con il Perù e la Colombia.

Il 26 giugno 2012 l'UE ha firmato un accordo commerciale con la Colombia e il Perù che si applica in via provvisoria dal 1° marzo 2013 per il Perù e dal 1° agosto 2013 per la Colombia. L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con legge 24 luglio 2015, n. 120.

L'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù è stato il primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un Accordo ambizioso che rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. L'Accordo multipartito tra l'UE, la Colombia e il Perù costituisce un pilastro della strategia dell'UE per rafforzare i legami politici, economici e culturali con l'America Latina ed è un fondamentale strumento di promozione dei principi democratici, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani (clausola essenziale dell'Accordo).

Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo rappresenta un'importante tappa di avanzamento delle relazioni esterne dell'UE, in quanto prevede una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. Secondo la valutazione dell'impatto economico condotta dalla Commissione europea (documento distribuito con il comunicato stampa IP/16/3615 dell'11 novembre 2016), grazie al Protocollo si prevede un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda automobili e macchinari. È stata infine segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana del tonno in scatola e delle conserve ittiche.

L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti. Facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti

di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza.

Al fine di favorire l'ingresso degli altri membri della Comunità andina, l'articolo 329 dell'Accordo stabilisce le disposizioni in base alle quali altri Paesi membri della Comunità andina possono diventare Parti dell'Accordo commerciale.

A seguito della richiesta presentata dall'Ecuador di riavviare i negoziati con l'UE per diventare Parte dell'Accordo commerciale, nel 2014 sono ripresi i negoziati tra l'UE e l'Ecuador. I negoziati per il Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale UE-Colombia e Perù si sono conclusi nel luglio 2014.

## 2. Iter procedurale di firma dell'Accordo.

Nel gennaio 2009 sono stati avviati i negoziati per un Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia, l'Ecuador e il Perù. Nel luglio 2009 l'Ecuador ha sospeso la sua partecipazione alle trattative, chiedendo la previa soluzione del contenzioso pendente in sede di OMC sull'accesso delle banane al mercato dell'UE nonché la conclusione di un *memorandum* d'intesa in materia di sviluppo. La Commissione si è adoperata per accogliere le richieste ecuadoriane di un ritorno al tavolo negoziale al fine di una successiva adesione all'Accordo.

Il negoziato con la Colombia e il Perù si è concluso nel marzo 2010, mentre il testo dell'Accordo è stato parafato il 23 marzo 2011. L'intesa è stata firmata a Bruxelles il 26 giugno 2012 unicamente fra l'UE, la Colombia e il Perù ed è entrata in regime di applicazione provvisoria dal 1° marzo 2013 per il Perù e dal 1° agosto 2013 per la Colombia.

Il Parlamento europeo ha dato il proprio assenso alla ratifica nella sessione plenaria dell'11 dicembre 2012. Lo stesso giorno il Parlamento europeo ha votato anche la « clausola di salvaguardia » dell'Accordo – che potrà fornire una rete di sicurezza per le industrie europee in caso di aumento pregiudizievole delle importazioni dai Paesi interessati – nonché il meccanismo di stabilizzazione per il commercio delle banane, che consente di sospendere temporanea-

mente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche una volta superato un volume limite specifico, sulla base della procedura prevista dal regolamento di attuazione [regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra].

Per quanto riguarda il Protocollo di adesione dell'Ecuador, la Commissione ha informato gli Stati membri dell'UE oralmente e per iscritto dell'avanzamento dei negoziati con l'Ecuador tramite il comitato della politica commerciale del Consiglio. Anche il Parlamento europeo è stato regolarmente informato dell'evoluzione della situazione tramite la sua Commissione per il commercio internazionale (INTA). Il testo completo dell'accordo risultante dai negoziati è stato trasmesso alle due istituzioni.

Successivamente alla sigla del Protocollo di adesione, il 12 dicembre 2014, si è reso necessario un accordo reciproco provvisorio per l'istituzione di una zona di libero scambio con l'Ecuador al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, in considerazione della circostanza che il sistema di preferenze generalizzato (SPG) previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, non è più applicabile all'Ecuador dal 31 dicembre 2014. Il regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014, sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador, ha quindi stabilito l'applicazione temporanea di aliquote preferenziali alle merci originarie dell'Ecuador fino al 31 dicembre 2016.

L'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia, l'Ecuador e il Perù è in applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli articoli 2 (Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa), 202, paragrafo 1 (Rispetto delle parti di diritti e gli obblighi che derivano

dalla Convenzione di Parigi e dell'accordo TRIPS), 291 (Procedimenti amministrativi) e 292 (Riesame e impugnazione), come previsto dall'articolo 330, paragrafo 3, dell'Accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

In conformità all'articolo 329, paragrafo 4, e alla nota a piè di pagina 89 dell'Accordo commerciale, il comitato per il commercio UE – Colombia e Perù, istituito nel quadro dell'Accordo commerciale, ha approvato il Protocollo di adesione dell'Ecuador nella sua riunione dell'8 febbraio 2016.

### 3. Finalità dell'Accordo.

L'adesione dell'Ecuador all'Accordo vigente con la Colombia e il Perù, un accordo equilibrato, ambizioso, globale e compatibile con l'OMC, rafforza il quadro giuridico delle relazioni commerciali dell'UE con questo Paese e facilita gli scambi commerciali e gli investimenti reciproci, integrando inoltre l'Ecuador nel regime di norme e istituzioni congiunte istituito dall'Accordo del 2012 tra l'UE, la Colombia e il Perù.

L'adesione all'Accordo, che prevede una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e il miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli, offrirà anche la possibilità di sostenere le riforme economiche intraprese dall'Ecuador e il suo impegno per integrarsi nell'economia mondiale, accrescere il benessere e consolidare la crescita, al fine di migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini.

Mediante il Protocollo di adesione la Commissione ha raggiunto gli obiettivi stabiliti nelle direttive di negoziato, ossia eliminare i dazi elevati, rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi, liberalizzare i mercati dei servizi, tutelare le indicazioni geografiche (IG) importanti per l'UE, aprire i mercati degli appalti pubblici, ottenere impegni sul rispetto delle norme in materia di lavoro e di ambiente e offrire procedure efficaci e rapide di risoluzione delle controversie. L'accordo risultante va ben oltre gli impegni dell'OMC e garantisce condi-

zioni di parità con i concorrenti nella regione.

Alla luce dell'articolo 329 dell'Accordo, si segnala come anche la Bolivia potrebbe in futuro utilizzare la clausola di accesso e aderire così all'Accordo.

### 4. Esame delle disposizioni.

Il Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù per tenere conto dell'adesione dell'Ecuador si compone di 29 articoli, suddivisi in undici sezioni, di seguito esaminati.

#### Sezione I – Parti contraenti.

Articolo 1 – Stabilisce che l'Ecuador diviene Parte dell'Accordo, compresi i relativi emendamenti di cui al Protocollo aggiuntivo.

#### Sezione II – Disposizioni dell'Accordo,

Articolo 2 – Stabilisce le modifiche all'Accordo multipartito tra l'UE, la Colombia e il Perù, introdotte dal Protocollo aggiuntivo, in conformità all'allegato I del Protocollo, che comprendono, tra l'altro, l'aggiunta della Repubblica dell'Ecuador tra i firmatari dell'Accordo, la designazione della città di Quito come sede, a rotazione, per le riunioni del comitato per il commercio previsto dall'Accordo, l'aggiunta delle definizioni specifiche previste dall'ordinamento dell'Ecuador e delle autorità ecuadoriane competenti a dare attuazione all'Accordo, nonché l'elenco dei servizi oggetto di reciproca liberalizzazione con l'UE.

Sezione III – Tabella di soppressione dei dazi.

Articolo 3 – Prevede che all'allegato I, appendice 1, sezione B, dell'Accordo venga aggiunto il testo di cui all'allegato II del Protocollo (parte descrittiva della « Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador », che riporta la descrizione dei dazi soppressi con i relativi periodi di soppressione progressiva e l'indicazione dei contingenti tariffari relativi a merci specifiche) e che nello stesso allegato I dell'Accordo, dopo la « Tabella di

soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie del Perù », venga inserito il testo di cui all'allegato III del Protocollo (che riporta la « Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador » per linea tariffaria).

Articolo 4 – Prevede che all'allegato I, appendice 1, dell'Accordo venga aggiunto il testo di cui all'allegato IV del Protocollo. Prevede, inoltre, che nell'allegato I dell'Accordo, dopo la « Tabella di soppressione dei dazi del Perù per le merci originarie dell'Unione europea », venga aggiunto il testo di cui all'allegato V del medesimo Protocollo.

Articolo 5 – Prevede che il titolo dell'allegato I, appendice 2, sezione A, dell'Accordo venga sostituito dal seguente: « Colombia ed Ecuador ».

Sezione IV – Regole di origine.

Articolo 6 – Prevede che l'allegato II dell'Accordo venga modificato in conformità all'allegato VI del Protocollo, che contiene le modifiche necessarie per tenere conto dell'adesione dell'Ecuador con riferimento alle regole d'origine.

Sezione V – Misure di salvaguardia agricola.

Articolo 7 – Sancisce che il testo di cui all'allegato VII del Protocollo è aggiunto all'allegato IV dell'Accordo, che contiene l'elenco delle merci alle quali l'Ecuador può applicare le misure di salvaguardia agricole in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 dell'Accordo.

Sezione VI – Misure sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 8 – Stabilisce che l'appendice 1 dell'allegato VI dell'Accordo sia sostituita dal testo di cui all'allegato VIII del Protocollo, che contiene l'elenco delle autorità competenti a dare attuazione all'Accordo, modificato con l'inserimento delle autorità della Repubblica dell'Ecuador.

Articolo 9 – Prevede che all'allegato VI, appendice 4, dell'Accordo vengano inseriti i punti di contatto e i siti *web* forniti per l'Ecuador.

Sezione VII – Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico.

Articolo 10 – Prevede la sostituzione della sezione B dell'allegato VII dell'Accordo con l'allegato IX del Protocollo, che riporta l'elenco di impegni relativi alle attività economiche liberalizzate ai sensi dell'articolo 114 dell'Accordo a seguito dell'adesione dell'Ecuador.

Articolo 11 – Aggiunge il testo di cui all'allegato X del Protocollo all'allegato VII dell'Accordo, che riporta l'elenco di impegni dell'Ecuador relativo al diritto di stabilimento.

Articolo 12 – Sancisce la sostituzione della sezione B dell'allegato VIII dell'Accordo con il testo di cui all'allegato XI del Protocollo, che contiene l'elenco di impegni nei settori di servizi liberalizzati a norma dell'articolo 121 dell'Accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dei Paesi andini firmatari in tali settori, a seguito dell'adesione dell'Ecuador.

Articolo 13 – Aggiunge il testo di cui all'allegato XII del Protocollo all'allegato VIII dell'Accordo, contenente l'elenco di impegni nel settore dei servizi in Ecuador e la loro compatibilità con gli impegni presi a livello multilaterale.

Articolo 14 – Stabilisce la sostituzione della sezione B dell'allegato IX, appendice 1, dell'Accordo con quanto contenuto nell'allegato XIII del Protocollo, contenente l'elenco di riserve delle attività economiche liberalizzate a norma dell'articolo 114 dell'Accordo per le quali, conformemente all'articolo 124 del medesimo Accordo, si applicano limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, e la precisazione di tali limitazioni.

Articolo 15 – Aggiunge il testo di cui all'allegato XIV del Protocollo all'allegato IX, appendice 1, dell'Accordo, contenente l'elenco di impegni, in coerenza con le disposizioni costituzionali e giuridiche che regolano la presenza temporanea in Ecuador di persone fisiche per motivi professionali e con la loro compatibilità con gli impegni presi a livello multilaterale.

Articolo 16 – Sostituisce la sezione B dell'allegato IX, appendice 2, dell'Accordo con quanto contenuto nell'allegato XV del Protocollo, con l'elenco delle riserve nei settori dei servizi liberalizzati dall'Unione europea a norma dell'articolo 126, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 127, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo e con l'indicazione delle riserve specifiche che ad essi si applicano.

Articolo 17 – Aggiunge all'allegato IX, appendice 2, dell'Accordo il testo di cui all'allegato XVI del Protocollo, recante l'elenco di impegni relativi alla presenza temporanea in Ecuador di persone per motivi professionali e la relativa compatibilità con gli impegni assunti a livello multilaterale.

Articolo 18 – Aggiunge all'allegato X dell'Accordo il contatto del Ministero del commercio estero dell'Ecuador.

Articolo 19 – Prevede che dopo l'allegato XI dell'Accordo venga inserito il testo di cui all'allegato XVII del Protocollo come allegato XI-*bis* dell'Accordo.

#### Sezione VIII – Appalti pubblici.

Articolo 20 – Prevede la sostituzione della sezione B dell'allegato XII, appendice 1, dell'Accordo con il testo di cui all'allegato XVIII del Protocollo, relativo alla precisazione della definizione di « servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi ».

Articolo 21 – Aggiunge il testo di cui all'allegato XIX del Protocollo all'allegato XII, appendice 1, dell'Accordo, che contiene la descrizione per l'Ecuador degli appalti compresi nell'accordo, l'elenco delle amministrazioni e delle altre stazioni appaltanti, nonché l'indicazione degli appalti esclusi dall'Accordo.

Articolo 22 – Aggiunge all'allegato XII dell'Accordo, appendice 2, il seguente testo: « 4. Ecuador – Portale degli appalti dell'Ecuador: <http://www.compraspublicas.gov.ec> ».

Articolo 23 – Aggiunge all'allegato XII dell'Accordo, appendice 3, il seguente testo: « 4. Ecuador – Portale degli appalti dell'Ecuador: <http://www.compraspublicas.gov.ec> ».

#### Sezione IX – Indicazioni geografiche.

Articolo 24 – Prevede che nell'allegato XIII dell'Accordo, appendice 1, venga inserito il prodotto « Arriba Cacao » quale prodotto a indicazione geografica dell'Ecuador.

Articolo 25 – Aggiunge all'allegato XIII dell'Accordo, appendice 2, quale prodotto a indicazione geografica dell'Ecuador per prodotti diversi da prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, il prodotto artigianale Montecristi (cappello di paglia di palma *lombbrero de paja toquilla*).

#### Sezione X – Dichiarazioni comuni.

Articolo 26 – Prevede che le dichiarazioni comuni dell'Ecuador e della Parte UE figuranti nell'allegato XX del Protocollo (che riguardano precisazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e il mantenimento in vigore delle misure di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche per due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché – previa verifica della loro necessità ogni cinque anni – delle misure relative all'importazione di indumenti e calzature usati e di veicoli usati) vengano inserite dopo la dichiarazione comune della Colombia, del Perù e della Parte UE.

#### Sezione XI – Disposizioni generali e finali.

Articoli 27 e 28 – Prevedono i rispettivi percorsi interni di ratifica, gli adempimenti da compiere per la notifica del completamento di tali procedure e l'*iter* necessario ai fini dell'entrata in vigore del Protocollo (compreso il regime di applicazione provvisoria). Il depositario del Protocollo è individuato nel Segretariato generale del Consiglio dell'UE e vengono elencate le lingue di redazione del testo.

Articolo 29 – Stabilisce che il Protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo e che gli allegati del protocollo costituiscono parte integrante dello stesso Protocollo.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

Il funzionamento del Comitato per il commercio tra l'Unione europea, la Colombia, il Perù e l'Ecuador, di cui all'articolo 329, paragrafo 4, dell'Accordo commerciale e alla nota a piè di pagina 89, è garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea (UE), le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione.

Per quanto riguarda le minori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo (inserimento dell'allegato III del Protocollo – « Tabelle di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador » dopo l'allegato I dell'Accordo), sulla base di quanto indicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli si segnala che:

quanto ai dazi doganali riscossi dall'Italia per l'anno 2016, essi ammontano a circa 24 milioni di euro. Di tale ammontare l'Italia ha incassato solamente il 20 per cento a titolo di commissioni di riscossione, essendo i dazi doganali risorse proprie dell'UE. Pertanto, l'eventuale perdita di gettito è costituita unicamente dalla perdita di tali commissioni, che tuttavia si stima essere compensata dai minori costi sostenuti per la riscossione degli stessi dazi;

quanto all'IVA all'importazione, un'eventuale riduzione di gettito sarebbe limitata esclusivamente all'IVA gravante sui dazi non più riscossi. Detta riduzione è tuttavia compensata da un corrispondente aumento del gettito, derivante dall'incremento degli scambi commerciali, come previsto dalla Commissione europea nella valutazione dell'impatto economico dell'accordo (documento allegato al comunicato stampa IP/16/3615 dell'11 novembre 2016) che stima un aumento delle esportazioni dall'UE verso l'Ecuador pari al 42 per cento e un risparmio di dazi per gli esportatori nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno (a livello aggregato dell'UE).

Si osserva, peraltro, che le importazioni dall'Ecuador hanno già beneficiato dal 20 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2014 del sistema di preferenze generalizzato (SPG) previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

Successivamente, non potendo più essere applicato tale schema a causa dell'avvenuta parafatura del Protocollo in esame, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 le merci originarie dell'Ecuador hanno beneficiato di misure commerciali autonome temporanee dell'UE ai sensi del regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014.

Non si ravvisano ulteriori ipotesi di spesa rispetto a quanto già previsto a seguito della ratifica dell'Accordo originario, autorizzata con la legge 24 luglio 2015, n. 120.



Gli eventuali oneri derivanti dall'assistenza amministrativa in materia doganale, infatti, trovano copertura nell'apposito stanziamento previsto dalla legge n. 120 del 2015, potendosi ipotizzare, sulla base delle esperienze già maturate nell'esecuzione dell'Accordo originario, che le missioni si svolgeranno a rotazione con cadenza annuale nei tre Stati sudamericani.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il Protocollo disciplina i rapporti commerciali fra le Parti, estendendo all'Ecuador il regime dell'Accordo originario ratificato ai sensi della legge 24 luglio 2015, n. 120. Lo strumento proposto è del tutto coerente con l'azione di Governo, sempre tesa a un ampliamento della rete di intese e di relazioni bilaterali dell'Italia con gli Stati terzi, anche attuata attraverso accordi dell'Unione europea (UE) per la materia di competenza europea.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

La competenza in materia di commercio è prerogativa esclusiva dell'UE, ma il Protocollo ha natura mista in quanto alcune limitate disposizioni dell'Accordo rientrano nella competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri: si tratta degli articoli 2 (Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa), 202, paragrafo 1 (rispetto delle Parti di diritti e obblighi che derivano dalla Convenzione di Parigi e dall'accordo TRIPS), 291 (Procedimenti amministrativi) e 292 (Riesame e impugnazione). Rappresentando un'intesa di predominante natura commerciale che si basa sui principi normativi europei vigenti, il Protocollo non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale e, di conseguenza, non ha alcun impatto sull'ordinamento interno.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il provvedimento in esame comporta una progressiva modifica delle esistenti procedure tariffarie e doganali nonché una maggiore efficacia delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio vigenti in determinati settori (ad esempio accesso al mercato, tutela della proprietà intellettuale, appalti pubblici, servizi, misure fitosanitarie eccetera).

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in esame non presenta alcun profilo di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale in osservanza della sua partecipazione all'Unione europea, anche con riferimento agli articoli 10 e 11 della Carta costituzionale.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Dall'analisi dell'atto non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto – ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione – la materia dei rapporti internazionali rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'entrata in vigore del Protocollo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in materia di ripartizione delle funzioni amministrative. Come precisato al precedente punto 5), la natura del Protocollo è tale che la sua entrata in vigore non incide sull'attività delle autonomie territoriali italiane.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, trattandosi del recepimento di un accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione. Pertanto, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati in Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Protocollo non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti su materie oggetto dello stesso.

## PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il Protocollo non pone problemi di compatibilità con il diritto europeo, in quanto trattasi della ratifica di un accordo concluso in sede

di UE, secondo le procedure previste in tale ambito. Il Protocollo ha origine nella capacità dell'UE di stipulare accordi bilaterali con Paesi terzi. A tale fine esistono procedure europee ben definite per l'apertura e la conduzione dei negoziati nonché per la conclusione di tali accordi.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione vertenti sulla medesima o su analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il Protocollo rispetta e, in alcuni casi, accoglie espressamente varie disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), accordi dell'OMC e convenzioni dell'ONU. Non si ravvisano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali già assunti dal Governo italiano.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono elementi da riferire.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Tutti gli Stati membri dell'UE, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento nazionale, sono chiamati a recepire il Protocollo sul piano interno, per consentirne l'entrata in vigore, trattandosi di un accordo misto.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni contenute nel Protocollo non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa dell'UE. I negoziati

condotti dalla Commissione europea – su mandato del Consiglio – per la conclusione di accordi di questo tipo si basano infatti su un modello uniforme che, nel corso del negoziato, viene adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Il Protocollo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad accordi internazionali di carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo sono correttamente riportati.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il Protocollo non introduce modifiche e integrazioni a precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il Protocollo non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano esservi deleghe legislative sulle specifiche tematiche oggetto del Protocollo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'entrata in vigore del Protocollo non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana né misure di adeguamento amministrativo. Alle Parti contraenti spetta di ratificare e approvare il Protocollo, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Il Protocollo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare specifiche elaborazioni statistiche. Le elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dal Protocollo sono infatti curate dall'UE e non comportano quindi costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.


## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Protocollo di Adesione all'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016", in programma per la prossima riunione del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 27.02.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo




VISTO

Roma,

**12 MAR. 2019**

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



24.12.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 356/3

**PROTOCOLLO DI ADESIONE****dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador**

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

L 356/4

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.12.2016

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in prosieguo «Stati membri dell'Unione europea»,

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COLOMBIA (in prosieguo «Colombia»),

LA REPUBBLICA DEL PERÙ (in prosieguo «Perù») e

e

LA REPUBBLICA DELL'ECUADOR (in prosieguo «Ecuador»),

in prosieguo anche «paesi andini firmatari»,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (in prosieguo «accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012 e che alcune delle sue disposizioni sono applicate, a norma del suo articolo 330, tra l'Unione europea e il Perù dal 1° marzo 2013 e tra l'Unione europea e la Colombia dal 1° agosto 2013;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013;

CONSIDERANDO che il protocollo aggiuntivo dell'accordo per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in prosieguo «protocollo aggiuntivo») è stata firmato dall'Unione europea, dalla Colombia e dal Perù a Bruxelles il 30 giugno 2015;

CONSIDERANDO che l'articolo 6 dell'accordo stabilisce che ai fini dell'accordo per «parte» si intende l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza quali discendono dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo «parte UE») o ciascuno dei paesi andini firmatari;

CONSIDERANDO che l'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che le disposizioni dell'accordo si applicano alle relazioni commerciali ed economiche bilaterali tra, da un lato, ogni singolo paese andino firmatario e, dall'altro, la parte UE; esse non si applicano alle relazioni commerciali ed economiche tra i singoli paesi andini firmatari;

CONSIDERANDO che l'articolo 329 dell'accordo stabilisce le disposizioni relative all'adesione di altri paesi membri della Comunità andina all'accordo;

CONSIDERANDO che l'Unione europea e l'Ecuador hanno concluso i negoziati il 17 luglio 2014;

CONSIDERANDO che la conclusione dei negoziati tra l'Unione europea e l'Ecuador è stata notificata al comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo il 5 settembre 2014;

CONSIDERANDO che l'adesione dell'Ecuador all'accordo diventa effettiva con la conclusione di un protocollo di adesione;

CONSIDERANDO che, ai fini dell'adesione dell'Ecuador al protocollo aggiuntivo, le disposizioni del protocollo aggiuntivo dovrebbero essere integrate nelle disposizioni del presente protocollo;

CONSIDERANDO che il testo del presente protocollo è stato approvato dal comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo, conformemente alle procedure e alle prescrizioni di cui all'articolo 329, paragrafo 4, dell'accordo;

CONSIDERANDO che le parti hanno pertanto convenuto di tenere conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo mediante il presente protocollo,

24.12.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 356/5

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## SEZIONE I

**PARTI CONTRAENTI***Articolo 1*

L'Ecuador diventa parte dell'accordo, compresi i relativi emendamenti di cui al protocollo aggiuntivo.

## SEZIONE II

**DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO***Articolo 2*

Il titolo, l'elenco dei paesi andini firmatari, l'undicesimo considerando e gli articoli 9, 11, 12, 13, 30, 41, 46, 48, 54, 57, 70, 78, 113, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 139, 142, 154, 167, 170, 202, 231, 232, 258, 278, 304 e 324 dell'accordo sono modificati in conformità dell'allegato I del presente protocollo.

## SEZIONE III

**TABELLE DI SOPPRESSIONE DEI DAZI***Articolo 3*

1. All'allegato I, appendice 1, sezione B, dell'accordo è aggiunto il testo di cui all'allegato II del presente protocollo.
2. All'allegato I dell'accordo, dopo la «Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie del Perù» è inserito il testo di cui all'allegato III del presente protocollo.

*Articolo 4*

1. All'allegato I, appendice 1, dell'accordo è aggiunto il testo di cui all'allegato IV del presente protocollo.
2. Nell'allegato I dell'accordo, dopo la «Tabella di soppressione dei dazi del Perù per le merci originarie dell'Unione europea», è aggiunto il testo di cui all'allegato V del presente protocollo.

*Articolo 5*

Il titolo dell'allegato I, appendice 2, sezione A, dell'accordo è sostituito dal seguente:

«COLOMBIA ED ECUADOR».

## SEZIONE IV

**REGOLE DI ORIGINE***Articolo 6*

L'allegato II dell'accordo è modificato in conformità dell'allegato VI del presente protocollo.

L 356/6

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.12.2016

## SEZIONE V

**MISURE DI SALVAGUARDIA AGRICOLA***Articolo 7*

Il testo di cui all'allegato VII del presente protocollo è aggiunto all'allegato IV dell'accordo.

## SEZIONE VI

**MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE***Articolo 8*

L'appendice 1 dell'allegato VI dell'accordo è sostituito dal testo di cui all'allegato VIII del presente protocollo.

*Articolo 9*

All'allegato VI, appendice 4, «A.Punti di contatto» e «B.Siti web», dell'accordo, sono aggiunti i seguenti punti di contatto e siti web per l'Ecuador:

## A. Punti di contatto

«Per l'Ecuador

Instituto Nacional de Pesca (INP)

Indirizzo postale: Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil — Ecuador- Quito — Ecuador

Tel.: +593-4 241-6042, 4 240-2304

E-mail: direccion\_inp@institutopesca.gob.ec

Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)

Indirizzo postale: La Razón 280 y El Comercio, Edificio San Francisco, Quito — Ecuador

Tel.: +593-2-2921552, 2 226 3445

E-mail: registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec

registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec

registro.medicamentos@controlsanitario.gob.ec

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)

Indirizzo postale: Av. De los Shyris N° 34-152 y Holanda, Quito — Ecuador

Tel.: +593-2-393-5460

E mail: dirección.msfc@comercioexterior.gob.ec»

## B. Siti web gratuiti

«Per l'Ecuador

[www.agrocalidad.gob.ec](http://www.agrocalidad.gob.ec)

[www.institutopesca.gob.ec](http://www.institutopesca.gob.ec)

[www.controlsanitario.gob.ec](http://www.controlsanitario.gob.ec)

[www.comercioexterior.gob.ec](http://www.comercioexterior.gob.ec)»

24.12.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 356/7

## SEZIONE VII

**SCAMBI DI SERVIZI, STABILIMENTO E COMMERCIO ELETTRONICO***Articolo 10*

La sezione B dell'allegato VII dell'accordo è sostituita dal testo di cui all'allegato IX del presente protocollo.

*Articolo 11*

Il testo di cui all'allegato X del presente protocollo è aggiunto all'allegato VII dell'accordo.

*Articolo 12*

La sezione B dell'allegato VIII dell'accordo è sostituita dal testo di cui all'allegato XI del presente protocollo.

*Articolo 13*

Il testo di cui all'allegato XII del presente protocollo è aggiunto all'allegato VIII dell'accordo.

*Articolo 14*

La sezione B dell'allegato IX, appendice 1, dell'accordo è sostituita dal dal testo di cui all'allegato XIII del presente protocollo.

*Articolo 15*

Il testo di cui all'allegato XIV del presente protocollo è aggiunto all'allegato IX, appendice 1, dell'accordo.

*Articolo 16*

La sezione B dell'allegato IX, appendice 2, dell'accordo è sostituita dal testo di cui all'allegato XV del presente protocollo.

*Articolo 17*

Il testo di cui all'allegato XVI del presente protocollo è aggiunto all'allegato IX, appendice 2, dell'accordo.

*Articolo 18*

All'allegato X dell'accordo è aggiunto per l'Ecuador il seguente punto di informazione:

«ECUADOR  
Ministerio de Comercio Exterior  
Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda  
Edificio Shyris Center  
Quito, Ecuador  
E-mail: direccion.servicios@comercioexterior.gob.ec»

L 356/8

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.12.2016

*Articolo 19*

Dopo l'allegato XI dell'accordo è inserito il testo di cui all'allegato XVII del presente protocollo come allegato XI bis dell'accordo.

## SEZIONE VIII

**APPALTI PUBBLICI***Articolo 20*

La sezione B dell'allegato XII, appendice 1, dell'accordo è sostituita dal testo di cui all'allegato XVIII del presente protocollo.

*Articolo 21*

Il testo di cui all'allegato XIX del presente protocollo è aggiunto all'allegato XII, appendice 1, dell'accordo.

*Articolo 22*

All'allegato XII dell'accordo, appendice 2, è aggiunto il seguente testo:

«4. Ecuador

Portale degli appalti dell'Ecuador: <http://www.compraspublicas.gob.ec>».

*Articolo 23*

All'allegato XII dell'accordo, appendice 3, è aggiunto il seguente testo:

«4. Ecuador

Portale degli appalti dell'Ecuador: <http://www.compraspublicas.gob.ec>».

## SEZIONE IX

**INDICAZIONI GEOGRAFICHE***Articolo 24*

All'allegato XIII dell'accordo, appendice 1, è aggiunto il seguente testo:

«d) Indicazioni geografiche dell'Ecuador per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Indicazione geografica	Prodotto
Cacao Arriba	Cacao».

24.12.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 356/9

## Articolo 25

All'allegato XIII dell'accordo, appendice 2, è aggiunto il seguente testo:

- «c) Indicazioni geografiche dell'Ecuador per prodotti diversi da prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Indicazione geografica	Designazione del prodotto
Montecristi	Oggetti di artigianato — cappello di paglia di palma sombrero de paja toquilla».

## SEZIONE X

## DICHIARAZIONI COMUNI

## Articolo 26

Le dichiarazioni comuni dell'Ecuador e della parte UE figuranti nell'allegato XX del presente protocollo sono inserite dopo la dichiarazione comune della Colombia, del Perù e della parte UE.

## SEZIONE XI

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## Articolo 27

1. Il presente protocollo è concluso dalla parte UE e da ciascuno dei paesi andini firmatari secondo le rispettive procedure interne.
2. La parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari notificano per iscritto il completamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del presente protocollo a tutte le parti e al depositario di cui al paragrafo 5.
3. Il presente protocollo entra in vigore tra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento da parte del depositario dell'ultima notifica di cui al paragrafo 2 concernente la parte UE e il corrispondente paese andino firmatario.
4. In deroga al paragrafo 3, le parti convengono che il presente protocollo può essere applicato in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure interne della parte UE per la sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria del presente protocollo tra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari ha inizio il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario riceve i seguenti elementi:
  - a) la notifica della parte UE relativa all'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine; e
  - b) lo strumento di ratifica di ciascuno dei paesi andini firmatari, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile.
5. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente protocollo.
6. Quando, a norma del paragrafo 4, una disposizione dell'accordo è applicata dalle parti in attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente protocollo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione conformemente al paragrafo 4.

L 356/10

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.12.2016

*Articolo 28*

Il presente protocollo è redatto in quattro esemplari nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

*Articolo 29*

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Съставено в Брюксел на единадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de noviembre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne jedenáctého listopadu dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellefte november to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am elften November zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the eleventh day of November in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le onze novembre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog studenoga godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici novembre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada vienpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų lapkričio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatodik év november havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Novembru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, elf november tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego listopada roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em onze de novembro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece noiembrie două mii șaisprezece.

V Bruseli jedenásteho novembra dvetisícšestnást.

V Bruslju, dne enajstega novembra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä yhdenentoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den elfte november år tjugohundrasexton.



24.12.2016

IT


Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 356/11

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland




L 356/12

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.12.2016

Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann

For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία




Por el Reino de España



Pour la République française



Za Republiku Hrvatsku



24.12.2016

IT


Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 356/13

Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –




Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Magyarország részéről



L 356/14

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.12.2016


Għar-Repubblika ta' Malta




Voor het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa



24.12.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 356/15

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


L 356/16

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.12.2016


За Европейския съюз  
Por la Unión Europea  
Za Evropskou unii  
For Den Europæiske Union  
Für die Europäische Union  
Euroopa Liidu nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
For the European Union  
Pour l'Union européenne  
Za Europejsku uniju  
Per l'Unione europea  
Eiropas Savienības vārdā –  
Europos Sąjungos vardu  
Az Európai Unió részéről  
Għall-Unjoni Ewropea  
Voor de Europese Unie  
W imieniu Unii Europejskiej  
Pela União Europeia  
Pentru Uniunea Europeană  
Za Európsku úniu  
Za Evropsko unijo  
Euroopan unionin puolesta  
För Europeiska unionen



Por la República de Colombia



Por la República del Perú



Por la República del Ecuador



---

PAGINA BIANCA



\*18PDL0076790\*